

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 7 aprile 1992, n. 4266.

La posizione di "comando", che rende ineleggibili nel territorio in cui lo esercitano gli alti Ufficiali delle Forze armate, deve essere intesa nella sua accezione tecnico – militare di preposizione ad una unità, o ente, a carattere operativo, tattico o amministrativo, delle Forze armate. Non determina una situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale l'essere amministratore di una associazione che riceve dal comune sovvenzioni saltuarie e di modesta entità o benefici quali la disponibilità di locali o di linee telefoniche. Non rientra nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 3, primo comma, n. 6), della legge 23 aprile 1981, n. 154, il soggetto che è subentrato nelle cariche sociali di un sodalizio già in debito verso il comune.

Omissis.

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte [d'appello] abbia interpretato in modo troppo restrittivo la norma contenuta nell'art. 2, primo comma, n. 3, legge n. 154 del 1981, sostenendo, invece, che la ineleggibilità, data la sua "ratio", riguarda gli alti gradi delle FF.AA. con due sole limitazioni: il grado ed il territorio nel quale gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori esercitano il "comando", termine, questo, che è connaturale al grado stesso, cosicché il D...., ten. col. in servizio presso il Distretto Militare di P.... quale Capo Ufficio Reclutamento, doveva considerarsi certamente un diretto collaboratore del Comandante di quel Distretto e, quindi esercitante anch'egli un "comando", oltre che dotato di tutti i requisiti per esserne comandante "ad interim", come quello attuale, suo pari grado.

La doglianza è priva di fondamento.

La sentenza impugnata, invero, ha correttamente inteso la portata e i confini della causa di ineleggibilità in parola, cogliendo il giusto significato del termine "comando" adoperato dal legislatore per circoscrivere l'ambito di applicazione della norma limitativa a quelle sole ipotesi in cui il ruolo prestigioso ricoperto nel territorio dall'Ufficiale delle forze armate possa effettivamente consentirgli, sia pure in astratto, di esercitare sull'elettorato o su una parte di esso pressioni o lusinghe tali da compromettere la libertà e sincerità del voto ed alterare, quindi, quella "par condicio" che, si è voluta il più possibile garantire ai candidati durante le campagne elettorali.

Al contrario, l'interpretazione propugnata dal ricorrente - secondo cui l'esercizio del "comando" è connaturale al grado -, oltre a privare completamente di senso l'esplicita previsione di tale requisito, porterebbe assurdamente ed irragionevolmente a ritenere ineleggibili, nel territorio in cui prestano servizio, tutti gli ufficiali dal grado di maggiore in poi, solo perché tali e anche se mancanti di qualsiasi posizione di vertice cui sia ricollegabile un qualche particolare prestigio.

Di qui la necessità, puntualmente avvertita dai giudici del merito - anche in ossequio al principio che le norme sulla ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché facenti eccezione alla regola della libertà di accesso alle cariche elettive (art. 51 della Costituzione) -, non solo di valorizzare il termine "comando", ma altresì di intenderlo nella sua accezione tecnico-militare di preposizione ad una unità o ente, a carattere operativo, tattico o anche amministrativo, delle forze armate il cui organico preveda appunto quale comandante, un ufficiale generale o superiore, il che, mentre può ben dirsi di un Distretto Militare, certamente non si attaglia ad un Ufficio Reclutamento che costituisce solo una ripartizione interna del primo senza nessuna rilevanza all'esterno, poco importando che a capo di tale ufficio vi sia un ufficiale superiore, magari pari grado del comandante dell'ente, ma comunque a lui subordinato, e poco importando, del pari, che egli abbia potenzialmente titolo, in base al grado, per assumere "ad interim" la direzione dell'ente medesimo o che l'attuale comandante abbia egli stesso l'"interim" e non la titolarità del comando.

Omissis.

Per quanto riguarda il dedotto rapporto di vigilanza, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (v. sent. n. 2356 del 1988 e n. 4260 del 1986), puntualmente seguito nella decisione impugnata, secondo cui un rapporto del genere postula una vera e propria ingerenza alla regione, della provincia o del comune, nel funzionamento dell'ente, istituto o azienda, ossia un loro potere di incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo, ad esempio concorrendo alla nomina dei suoi rappresentanti, partecipando all'approvazione dei suoi bilanci e così via, la qual cosa, ove non sia giustificata dalla particolare natura di tale organismo, deve essere prevista espressamente da una disposizione di legge, da una clausola convenzionale o dall'atto costitutivo e non la si può certo desumere da circostanze meramente fattuali di equivoco significato, quali sono appunto quelle allegate nel ricorso, dove, nella consapevolezza delle esiguità e saltuarietà delle sovvenzioni, si cerca

inammissibilmente di utilizzare le stesse come elementi sintomatici della pretesa vigilanza-ingerenza, sino a introdurre l'ipotesi, assolutamente gratuita ed arbitraria nella sua genericità, di un "commissariamento" dello "Sport Club" ad opera del comune di M..., il tutto sulla base di una documentazione costituita, per gran parte, dalle notizie di un periodico locale, sia pure edito - si asserisce - a cura dell'amministrazione comunale, circa la "ripresa" della società sportiva grazie a quelle sovvenzioni.

Omissis.

Quanto alle sovvenzioni, il ricorrente, come già accennato in precedenza, non tenta neppure di dimostrare che esse avessero carattere continuativo e che superassero annualmente il dieci per cento delle entrate dello "Sport Club", così come espressamente richiesto dall'art. 3, comma 1, n. 1 della legge n. 154 del 1981, riconoscendo, anzi, che una sola volta, nel lontano 1986, il sodalizio aveva ricevuto un contributo in danaro dall'ente territoriale (dato che era venuto meno sul nascere quello del 1988) e insistendo sulla episodica circostanza della fornitura di bibite durante un torneo calcistico e sui vantaggi che il sodalizio stesso avrebbe ottenuto con la fruizione gratuita di non meglio precisati locali ed utenze telefoniche messi a sua disposizione dall'amministrazione comunale, vantaggi dei quali, per altro, non fornisce alcuna quantificazione che consenta di apprezzarne l'entità e di rapportarla alle presumibili entrate della società sportiva.

Omissis.

Passando, infine, alla dedotta incompatibilità ex art. 3, comma 1, n. 6, della legge n. 154 del 1981, va osservato che è giuridicamente ineccepibile l'affermazione della gravata sentenza secondo cui non era inquadrabile in questa previsione normativa il debito per il quale, nel 1987, vi era stata messa in mora dell'associazione non riconosciuta da parte del comune di M..., dovendo di tale debito rispondere, giusta il disposto dell'art. 38 cod. civ., il sodalizio con il suo fondo comune e le persone che a suo tempo avevano agito in nome e per conto del medesimo, vale a dire il presidente dell'epoca T....

Lo stesso ricorrente, del resto, nell'impossibilità di contestare la correttezza di questa impostazione, si sforza soltanto di eluderla, adducendo che per il debito contratto dal T... si era obbligato B..., sol perché subentrandogli nella carica di presidente del sodalizio.

Ma è agevole accorgersi dell'infondatezza dell'assunto (che comunque esclude dal novero dei debitori il S..., il L... e il C...), poiché è "ius receptum" che la responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38 cod. civ. non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell'associazione, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in nome e per conto di essa in relazione ad uno specifico atto o negozio e mira a garantire i terzi che con tali persone siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale (v. sentenze n. 4710 del 1981, n. 3502 del 1969 e n. 2457 del 1954), sicché il semplice avvicinarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito.

È appena il caso, poi, di rimarcare l'assoluta inconsistenza del tentativo che il ricorrente compie di aggirare questi principi tirando nuovamente in ballo la tesi dell'ingerenza del Comune nelle vicende dello "Sport Club", tesi già ampiamente confutata e comunque non avente nulla che vedere con la pretesa responsabilità personale di B..., S..., L... e C... per un'obbligazione da altri assunta in nome e per conto del sodalizio quando essi non ne facevano neppure parte.

Omissis.